



COMUNE DI MARENTINO

CITTÀ METROPOLITANA DI TO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.29

OGGETTO:

Annullamento parziale in autotutela ai sensi degli artt. 21-octies e 21-nonies l. 241/1990 della deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 30/04/2024 avente ad oggetto: "Surroga del Consigliere comunale deceduto Sig. Chiosso Giorgio e contestuale presa d'atto esaurimento lista dei candidati"

L'anno duemilaventiquattro addì ventitre del mese di luglio alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BERARDO ROBERTO - Sindaco	Sì
2. VIARIZZO MILENA - Assessore	Sì
3. SERAFINO ALBERTO - Assessore	Sì
4. CERRUTI LUCA - Consigliere	Sì
5. DIBERTI IVANA - Consigliere	Sì
6. PAVESIO GIANLUCA - Consigliere	Sì
7. PASCARELLA ANDREA - Consigliere	Sì
8. ZAMBELLO LORENZO - Consigliere	Sì
9. CORNIGLIA BRUNO - Consigliere	Giust.
10. BONISCONTRO CRISTIAN - Consigliere	Giust.
11.	
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale AGRESTA Dott.ssa STEFANIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BERARDO ROBERTO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che in data 12 giugno 2022 nel Comune di Marentino si sono regolarmente svolte le Elezioni Amministrative per il quinquennio 2022/2025;

Richiamate:

- ✓ la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 07/07/2022 recante *“Esame della condizione degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale nella consultazione elettorale del giorno 12 giugno 2022”*;
- ✓ la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 07/07/2022 avente ad oggetto *“Elezione della Commissione Elettorale Comunale”*;
- ✓ la Deliberazione del Consiglio comunale n° 16 del 07/07/2022 avente ad oggetto *“Nomina dei componenti della Commissione per l’aggiornamento degli elenchi comunali dei giudici popolari”*;

Preso atto che in data 05/04/2024 si è verificato il decesso del Consigliere Comunale Sig. Chiosso Giorgio, il quale ricopriva altresì l’incarico di membro effettivo della Commissione elettorale comunale e di componente della Commissione per l’aggiornamento degli elenchi comunali dei giudici popolari;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio comunale n° 7 del 30/04/2024 avente ad oggetto: *“Surroga del Consigliere comunale deceduto Sig. Chiosso Giorgio e contestuale presa d’atto esaurimento lista dei candidati”* con cui il Consiglio comunale, dopo aver constatato l’impossibilità di surrogazione del Consigliere deceduto, procedeva altresì a sostituire il Consigliere medesimo all’interno della Commissione elettorale comunale e della Commissione per l’aggiornamento degli elenchi comunali dei giudici popolari e nominava il Consigliere Bruno Corniglia, capogruppo della lista di minoranza *“Per rinnovare - Marentino e Avuglione”* quale membro delle commissioni medesime in sostituzione del componente deceduto e il Consigliere Cristian Boniscontro quale componente supplente della Commissione elettorale comunale;

Richiamato l’art. 12 della Legge 22 gennaio 1966 n. 1, che ha sostituito l’art. 12 della L. 7 ottobre 1947 n. 1058, che, per quanto qui di interesse, in materia di composizione, elezione e rinnovazione delle Commissioni elettorali comunali, prevede:

- ✓ al comma 9, che *“per la validità delle riunioni della Commissione è richiesto l’intervento della maggioranza dei componenti”*;
- ✓ al comma 12, che *“Quando, per qualsiasi causa, i membri effettivi e supplenti della Commissione si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni, la Commissione decade ed il Consiglio comunale deve procedere alla sua rinnovazione con procedura d’urgenza in caso di necessità ed in ogni caso entro un mese dal verificarsi dell’ultima vacanza”*;

Richiamato l’art. 13 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, a mente del quale: *“In ogni Comune della Repubblica sono formati, a cura di una Commissione composta del sindaco o di un suo rappresentante e di due consiglieri comunali, due distinti elenchi dei cittadini residenti nel territorio del Comune in possesso dei requisiti indicati rispettivamente negli*

articoli 9 e 10 della presente legge per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle Corti di assise e nelle Corti d'assise di appello. Qualora l'Amministrazione comunale sia sciolta, gli elenchi sono formati da una Commissione composta del commissario governativo o di un suo delegato e di due cittadini nominati dal presidente del tribunale.”;

Dato atto che sulla questione della inammissibilità della rinnovazione parziale della Commissione elettorale comunale si è pronunciata l'Adunanza generale del Consiglio di Stato con la sentenza n. 969 del 31 agosto 1967, statuendo quanto segue: *“Dall'analisi delle disposizioni (art. 12 commi 9 e 12 L. n. 1/1966, n.d.r.) si evince in maniera indubitabile che il legislatore ha inteso escludere la rinnovazione parziale dell'organo ogni volta che per qualsiasi causa (morte, dimissioni, decadenza) un componente effettivo o supplente abbia cessato di far parte della Commissione, giacché ha previsto in modo espresso che la rinnovazione può essere soltanto totale e che deve avvenire quando i membri effettivi e supplenti si siano ridotti, per qualsiasi causa, in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni (quorum strutturale)”;*

Condivisa la posizione della giurisprudenza amministrativa, ad avviso della quale se si ammettesse la possibilità di rinnovazione parziale della Commissione con la sostituzione di volta in volta dei componenti cessati per qualsiasi motivo prima della scadenza del mandato, la norma che dispone l'obbligo di rinnovazione totale dell'organo elettivo quando i membri effettivi e supplenti si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni sarebbe *inutiliter data*, dal momento che tale ipotesi non potrebbe mai verificarsi e non residuerebbero pertanto margini per la sua applicazione;

Condivisa altresì l'interpretazione dell'art. 12, 4 comma, della L. n. 1/1966, fornita dall'Adunanza Generale del Consiglio di Stato nella sentenza citata, che riconduce il principio di rappresentatività delle minoranze e l'assicurazione della partecipazione delle medesime nelle Commissioni elettorali comunali solamente all'atto della formazione di tali organi collegiali nonché al momento della loro totale rinnovazione, a nulla rilevando che nel corso del mandato una minoranza risulti, per qualsiasi ragione, non più rappresentata, *“giacché essi una volta costituiti operano secondo i principi comuni che disciplinano l'attività di ogni collegio amministrativo senza che abbia più rilievo alcuno la provenienza dei singoli componenti”* (cfr. Ad. Gen. Cons. Stato, sent. n. 969/1967, cit.);

Considerato che la Commissione elettorale comunale a seguito del decesso del Consigliere Chiosso risulta formata dai seguenti componenti, effettivi: Ivana Diberti e Luca Cerruti e supplenti: Andrea Pascarella e Gianluca Pavesio, oltre al Sindaco – presidente, e che la Commissione per l'aggiornamento degli elenchi comunali dei giudici popolari risulta composta da Milena Viarizzo, oltre al Sindaco – Presidente;

Valutato che i due organi elettivi comunali appaiono in grado di operare, dal momento che, nonostante il decesso del Consigliere Giorgio Chiosso, risultano composti da un numero di membri tale da garantire la validità delle sedute, e che la legge non impone e non richiede la sostituzione dei componenti delle Commissioni consiliari tutte le volte in cui non si debba procedere alla rinnovazione totale dell'organo elettivo;

Condivisa l'impostazione del Consiglio di Stato che, da un lato, esclude che l'istituto della surrogazione costituisca principio generale del nostro ordinamento giuridico e che, dall'altro, ritiene che esso operi solo nelle eccezionali ipotesi previste dalla legge (cfr. Ad. Gen. Cons. Stato, sent. n. 969/1967, cit.);

Ritenuto che l'istituto della surrogazione non operi rispetto alla composizione delle Commissioni elettorale e per la formazione degli elenchi dei giudici popolari, dal momento che né la Legge n.1058 del 1947, modificata dalla Legge n. 1/1966, né la legge n. 287/1951 disciplinano in tal senso rispettivamente per la Commissione elettorale comunale e per la Commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari;

Richiamati:

- ✓ l'art. 21-octies, 1 comma, L. n. 241/1990, secondo cui: *“È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza”*;
- ✓ l'art. 21-nonies, 1 comma, L. n. 241/1990, a mente del quale: *“Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo”*;

Ritenuto, per le ragioni esposte in premessa, di dover proporre l'annullamento parziale in autotutela, ex artt. 21-octies e 21-nonies l. 241/1990 della deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 30/04/2024, avente ad oggetto: *“Surroga del Consigliere comunale deceduto Sig. Chiosso Giorgio e contestuale presa d'atto esaurimento lista dei candidati”*, in quanto provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge, in ragione della inammissibilità della rinnovazione parziale della Commissione elettorale comunale tutte le volte in cui, nonostante la cessazione di un componente per qualsiasi causa, l'organo elettivo sia composto da un numero di membri tali da consentire la validità delle riunioni e il regolare funzionamento dell'organo medesimo, come dispongono i commi 9 e 12 dell'art. 12 della L. n. 1/1966. Tale annullamento parziale è consentito nei limiti dell'art. 21-nonies, comma 1, della Legge n. 241/1990, che permette l'annullamento d'ufficio entro un termine ragionevole, che si ritiene rispettato dal momento che il potere di autotutela viene esercitato prima che siano trascorsi tre mesi dall'approvazione della deliberazione oggetto di annullamento. Inoltre, appare tutelato l'interesse pubblico, la cui sussistenza, a mente del medesimo art. 21-nonies L. 241/1990, deve orientare l'esercizio del potere di autotutela da parte dell'organo che ha adottato l'atto viziato, in virtù dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, ex art. 97 Cost.;

Ritenuto pertanto di dover annullare parzialmente in autotutela, ai sensi degli articoli 21-octies e 21-nonies della Legge n.241/1990, la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 30/04/2024, avente ad oggetto: *“Surroga del Consigliere comunale deceduto Sig. Chiosso Giorgio e contestuale presa d'atto esaurimento lista dei candidati”*, in quanto affetta da violazione di legge, nella parte cui recita:

“3. Di prendere atto che il Consigliere Comunale deceduto Sig. Chiosso Giorgio ricopriva anche l'incarico di membro effettivo della Commissione Elettorale Comunale di questo Comune e della Commissione per l'aggiornamento degli elenchi comunali dei giudici popolari e che, alla luce dell'assenza ingiustificata all'odierna seduta consiliare dei

Consiglieri di minoranza Corniglia e Boniscontro che rende impossibile la designazione dei componenti delle Commissioni da parte della minoranza, di designare:

- ✓ il Consigliere Bruno Corniglia quale membro effettivo della Commissione elettorale comunale;
- ✓ il Consigliere Cristian Boniscontro quale membro supplente della Commissione elettorale comunale;
- ✓ il Consigliere Bruno Corniglia quale membro effettivo della Commissione per l'aggiornamento degli elenchi comunali dei giudici popolari;

4. Di dare atto che per tutte le future riunioni della Commissione elettorale comunale e della Commissione per l'aggiornamento degli elenchi comunali dei giudici popolari, il Consigliere deceduto Sig. Giorgio Chiosso verrà sostituito dal componente effettivo Bruno Corniglia, per consentire così il regolare operare dell'organo in questione”;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

Vista la Legge n. 1058/1947;

Vista la Legge n. 1/1966;

Vista la Legge n. 287/1951;

Vista la Legge n. 241/1990;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole del Segretario comunale, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18-8-2000 n.267, in ordine alla sola regolarità tecnica, non comportando la presente riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Il Sindaco dà la parola al Segretario comunale per spiegare la deliberazione in oggetto, vista la sua natura tecnica.

Il Segretario spiega che il potere di autotutela deve essere esercitato dallo stesso organo che ha adottato l'atto originario e per questo motivo è il Consiglio comunale a dover adottare la deliberazione di annullamento in autotutela della propria precedente deliberazione.

La decisione di annullare parzialmente in autotutela la deliberazione n. 7 del 30.04.2024 è originata da un esposto presentato alla Prefettura dal Consigliere Corniglia, che aveva contestato la legittimità della sostituzione del Consigliere Chiosso in seno alla Commissione elettorale comunale e alla Commissione per la nomina dei giudici popolari.

Si è, quindi, studiata a fondo la questione e si è optato per l'annullamento parziale, motivando sull'inesistenza di una norma di legge che imponga la sostituzione dei membri cessati dalle commissioni quando l'organo sia composto da un numero di membri tali da garantire la validità delle sedute.

Si è, inoltre, citata una sentenza del Consiglio di Stato, che ha escluso sia che l'istituto della surrogazione operi quale principio generale dell'ordinamento, sia che la rappresentanza della minoranza debba essere garantita in occasione della sostituzione di singoli componenti delle commissioni.

Visto l'esito della votazione effettuata a scrutinio palese, accertato e proclamato dal Presidente;

PRESENTI	ASTENUTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n. 8	n. 0	n. 8	n. 0

DELIBERA

1. di DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento anche ai fini della motivazione di cui all'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
2. di ANNULLARE PARZIALMENTE in autotutela ai sensi degli articoli 21-octies e 21-nonies della Legge n.241/1990 la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 30/04/2024, avente ad oggetto: "Surroga del Consigliere comunale deceduto Sig. Chiosso Giorgio e contestuale presa d'atto esaurimento lista dei candidati", in quanto affetto da violazione di legge, per le motivazioni espresse in premessa, nella parte cui recita:

"3. Di prendere atto che il Consigliere Comunale deceduto Sig. Chiosso Giorgio ricopriva anche l'incarico di membro effettivo della Commissione Elettorale Comunale di questo Comune e della Commissione per l'aggiornamento degli elenchi comunali dei giudici popolari e che, alla luce dell'assenza ingiustificata all'odierna seduta consiliare dei Consiglieri di minoranza Corniglia e Boniscontro che rende impossibile la designazione dei componenti delle Commissioni da parte della minoranza, di designare:
 - il Consigliere Bruno Corniglia quale membro effettivo della Commissione elettorale comunale;
 - il Consigliere Cristian Boniscontro quale membro supplente della Commissione elettorale comunale;
 - il Consigliere Bruno Corniglia quale membro effettivo della Commissione per l'aggiornamento degli elenchi comunali dei giudici popolari;
4. Di dare atto che per tutte le future riunioni della Commissione elettorale comunale e della Commissione per l'aggiornamento degli elenchi comunali dei giudici popolari, il Consigliere deceduto Sig. Giorgio Chiosso verrà sostituito dal componente effettivo Bruno Corniglia, per consentire così il regolare operare dell'organo in questione";

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione effettuata a scrutinio palese, accertato e proclamato dal Presidente;

PRESENTI	ASTENUTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n.	n.	n.	n.

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4° del D.lgs. n. 18-8-2000 n.267, stante l'urgenza di provvedere.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to : BERARDO ROBERTO

Il Segretario Comunale
F.to : AGRESTA Dott.ssa STEFANIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ONLINE N.

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 25/07/2024, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Marentino , lì 25/07/2024

Il Segretario Comunale
F.to : AGRESTA Dott.ssa STEFANIA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
AGRESTA Dott.ssa STEFANIA

Marentino lì